

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di TOFFIA
Via di Porta Maggiore, 9 - 02039, TOFFIA (RIETI)

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di: **Per i lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità rurale della strada vicinale denominata Strada della Montagna**

CUP:E17H2200179002

CIG:9470819F11

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 del mese di febbraio, presso l'ufficio di segreteria comunale, avanti a me dott. Adolf Cantafio, Segretario comunale del Comune di Toffia (RI), ove sono domiciliato per la carica, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

da una parte: l'architetto Vagni Francesco, nato a (omissis) , Responsabile dell'ufficio Ambiente e Territorio del Comune di Toffia (Cod. fisc. E partita IVA 00109970574), giusta decreto sindacale n. 4 del 13 settembre 2021 (con decorrenza giuridica dal 16 settembre 2021), domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Toffia, alla via di Porta Maggiore n. 9, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche Stazione appaltante, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e per dare attuazione alla determinazione dirigenziale n. 325 del 06/12/2022;

dall'altra parte: la signora Giovina Gobbi (omissis)..... che interviene in questo a (omissis) in qualità di Rappresentante legale della Ditta Panzieri Marco srl, Codice Fiscale 01167870573, con sede legale in Roma, omissis, e sede operativa in Poggio Nativo (omissis)....., che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, quanto all'architetto Francesco Vagni per conoscenza personale, e quanto alla sig.ra Giovina Gobbi previa acquisizione del documento di identità (omissis)....., - rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMETTONO

- che, a seguito di procedura negoziata a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), con richiesta di offerta inviata a 5 operatori economici, sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Appaltatore i Lavori pubblici di manutenzione straordinaria sulla viabilità rurale della strada vicinale denominata Strada della Montagna, come risulta dal verbale n.1 della Commissione di gara in data 22 novembre 2022;
- che con determinazione dirigenziale n. 325 del 6 dicembre 2022 sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori;

- che l'arch. Vagni Francesco, Responsabile unico del procedimento dei lavori di cui trattasi, ha attestato che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- che l'Appaltatore e il RUP della Stazione Appaltante, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data 14 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 106, comma 3, D.P.R.207/2010, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto (protocollo comunale n. 3489 del 15 dicembre 2022); i lavori, tuttavia, sono stati temporaneamente sospesi, giusta verbale prot. 3512 del 17 dicembre 2022;
- che il Comune ha regolarmente acquisito tramite ANAC l'elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese relativo all'appaltatore, nonché tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa, ivi inclusi visura camerale ordinaria, D.U.R.C., dichiarazione sulla composizione societaria;
- che è stata acquisita dal Comune in data 26 gennaio 2023 la certificazione antimafia da cui nulla risulta a carico della società appaltatrice e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011;
- che l'Appaltatore risulta inoltre iscritto nella White List aggiornata al 5 gennaio 2023 (Prefettura di Rieti);
- che i lavori sono finanziati con risorse del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014/20, art. 17 Reg. UE n. 1305/2013, Misura 04 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1. - Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali; bando pubblico di cui alla determinazione n. G09165/2017 consolidato con determinazione n. G13627/2017 contributo massimo di € 350.000,00;
- che non si è potuto procedere precedentemente al rogito del presente contratto in quanto la società appaltatrice, giusta comunicazione via pec del 30 gennaio 2023, acquisita al prot. comunale al n. 264, ha fatto presente al Comune di non aver potuto produrre nei tempi i documenti richiesti dal Comune con nota prot. 157 del 19 gennaio 2023 e successivo sollecito prot. 261 del 30 gennaio 2023, per ragioni oggettive non alla stessa imputabili. I documenti mancanti, tra cui le polizze assicurative, sono stati prodotti dall'appaltatore in data 15 febbraio 2023 ed in pari data acquisiti al protocollo comunale al n. 436; esaminati gli stessi, il Comune ha richiesto con nota prot. 443 del 16 febbraio 2023 la produzione della dichiarazione mancante sulla composizione societaria e dei giustificativi sulla riduzione della polizza fideiussoria ex artt. 93 comma 7 e 103 D.lgs. 50/2016, dando termine sino al 20 febbraio 2023 mattina e fissando la nuova data per il rogito al 22 febbraio 2023. L'appaltatore ha prodotto tutta la documentazione richiesta con nota del 17 febbraio 2023, acquisita al prot. comunale al n. 475 del 20 febbraio 2023.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2(Oggetto dell'appalto)

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai Lavori pubblici di manutenzione straordinaria sulla viabilità rurale della strada vicinale denominata Strada della Montagna.

ARTICOLO 3(Corrispettivo dell'appalto)

1. La Stazione appaltante pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di Euro 233.233,35 (Euro duecentotrentatremiladuecentotrentatre/35), oltre IVA pari al 22%, per un totale

complessivo di Euro 284.544,69, somma indicata nella determina di aggiudicazione n. 325/2022, comprensiva del ribasso d'asta. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata sul bilancio di previsione finanziario comunale per l'esercizio 2022 impegno 564; avverte inoltre l'Appaltatore che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero dell'impegno di spesa.

2. La Stazione appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei Lavori o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

3. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a misura, ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata per la parte a misura, ricavando dal Registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita e applicandovi il corrispondente prezzo unitario.

4. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori, ogniqualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l'ammontare minimo di € 50.000(Euro cinquantamila); si applica quanto previsto dall'art. 42 del Capitolato speciale di appalto.

5. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all'Appaltatore mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Toffia.

ARTICOLO 4 (Variazione dell'importo contrattuale)

1.L'importo di cui all'art. 3 resta fisso e invariabile. È fatta salva ogni diversa previsione normativa ed in particolare quanto previsto dall'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 in ordine alla revisione dei prezzi sino al 31 dicembre 2023.

2.Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 23, 24 e 25 del Capitolato speciale di appalto, da intendersi qui integralmente richiamate.

ARTICOLO 5 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con Deliberazione di Giunta n.60 del 30/06/2022: cronoprogramma; elenco prezzi unitari; progetto esecutivo ante e post operam; progetto esecutivo - planimetria; progetto esecutivo - regimazione delle acque;

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della Stazione appaltante e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto anche se non materialmente allegati, e che sono stati sottoscritti dall'Appaltatore per integrale accettazione. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, ed è stato sottoscritto dall'Appaltatore per integrale accettazione.

3. L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza, redatto come previsto dal D.Lgs. 81/2008 dalla Genesis SRL, direttore tecnico nella persona del dott. Agronomo Alain Ennio Ascarelli quale Coordinatore della Sicurezza. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti della Stazione appaltante e che si richiama quale parte integrante del presente contratto, anche se non allegato materialmente.

4. L'Appaltatore si impegna inoltre a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo.

5. L'appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi fissati a proprio carico dal Capitolato speciale, ivi inclusi quelli analiticamente individuati dall'art. 27 del Capitolato stesso.

ARTICOLO 6 (Termine di esecuzione e penali)

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato speciale, deve ultimare i lavori entro 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna (oppure, qualora il Capitolato Speciale preveda più consegne parziali, dalla data dell'ultimo verbale di consegna).
2. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale.
3. L'importo complessivo della penale è determinato dall'art. 19 del Capitolato speciale.

ARTICOLO 7 (Risoluzione e recesso)

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di legge nonché le specifiche norme del Capitolato speciale, da intendersi qui integralmente richiamate.
2. Inoltre, così come previsto nella determina n. 325 /2022 suindicata, la nullità o la risoluzione del contratto di appalto potranno essere dichiarate, oltreché nei casi previsti dalla legge, in virtù delle seguenti clausole:
 - 1) Clausola applicativa dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
 - 2) Clausola sugli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento integrativo per i dipendenti del Comune di Toffia, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 4 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Toffia (www.comune.toffia.ri.it - sezione Amministrazione trasparente sottosezioni Disposizioni generali - Atti generali - Codice disciplinare): la violazione, da parte dell'affidatario - aggiudicatario, dell'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, comporta la risoluzione del contratto;
 - 3) Clausola risolutiva espressa: laddove il Comune accerti il difetto dei presupposti di cui all'art. 80 del D.gs. 50/2016, dichiarati dalla ditta, ciò comporterà l'immediata risoluzione del contratto cui conseguono l'obbligo per il Comune di provvedere al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'incameramento della cauzione definitiva.
3. Si applicano espressamente le penali indicate nell'art. 19 del Capitolato speciale.

ARTICOLO 8 (Foro competente o Clausola arbitrale)

1. Il Foro competente è il Tribunale di Rieti. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 76, 77 e 78 del Capitolato speciale.

ARTICOLO 9 (Cauzione definitiva)

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito cauzione definitiva, a mezzo polizza fideiussoria n. 11000110035107 del 13 febbraio 2023, rilasciata dalla Società Bene Assicurazioni, per un importo garantito di Euro 11.661,67, pari al 5% dell'importo del

presente contratto, ai sensi degli artt. 93 comma 7 e 103 del DLgs 50/2016, data inizio copertura dalla stipula del contratto, data fine copertura alla emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 citato.

3. Si applica la disciplina di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale, da intendersi qui integralmente richiamata.

ARTICOLO 10(Polizza assicurativa)

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, a tale scopo, un'assicurazione di responsabilità civile (RC) per danni nell'esecuzione dei lavori (all risks della costruzione) della durata di mesi 8 (otto) decorrenti dal 10 febbraio 2023 e dunque sino al 10 ottobre 2023, con polizza numero 11000190001217, rilasciata dalla società Bene Assicurazioni per un massimale di Euro 500.000,00 per la responsabilità civile ed un importo garantito sino alla concorrenza dell'importo contrattuale di Euro 233.233,35 per danni alle opere ed impianti; l'appaltatore ha inoltre stipulato con Groupama Ass.ni la polizza di RC generale n. 112323735 a rinnovo tacito, con ultimo premio pagato il 13 dicembre 2022 e copertura valevole sino al 5 giugno 2023, che assicura la ditta per la responsabilità civile terzi (RCT) sino ad Euro 2.500.000,00 per ogni persona e per ogni cosa e per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per i medesimi importi e causali, oltre garanzie facoltative espressamente indicate in polizza.

3. In ordine alle assicurazioni a carico dell'impresa, l'appaltatore è espressamente tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del Capitolato speciale, da intendersi espressamente richiamato.

ARTICOLO 11(Divieta di cessione del contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

ARTICOLO 12 (Subappalto)

1. La Stazione appaltante può autorizzare l'Appaltatore ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

ARTICOLO 13 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.

2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105, D. Lgs.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'Appaltatore, altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai Contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali, vigenti nel Lazio durante lo svolgimento di

lavori, ivi compresa l'iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai Contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel Contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle Organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà conformemente a quanto stabilito dal Capitolato speciale di appalto, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 14 (Variazione dell'importo contrattuale)

1. L'importo di cui all'art. 3 resta fisso e invariabile.

2. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 15 (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Stazione appaltante, ubicata in Via di Porta Maggiore, 9-02039 Toffia (RI).

ARTICOLO 16 (Spese contrattuali)

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Stazione appaltante.

ARTICOLO 17 (Interpretazione del contratto)

1. Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale d'appalto per i Lavori pubblici, prevalgono queste ultime.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'appalto, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale con gli elaborati tecnici di cui all'art.5, prevalgono le prime.

ARTICOLO 18 (Tracciabilità dei flussi)

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Rieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore dichiara di dedicare in via non esclusiva il conto corrente bancario acceso presso la banca (omissis)....., intestato alla società

rappresentata, ove avverranno i pagamenti in suo favore con il CIG ed il CUP suindicati. In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, l'appaltatore dichiara che la persona delegata ad operare su di esso è (omissis)....., la quale ha altresì dichiarato che non vi sono altre persone delegate ad operare sul predetto conto; l'appaltatore si impegna espressamente a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi ed assume espressamente, ai fini del presente contratto, in base all'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

ARTICOLO 19 (Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Toffia (RI), quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

1. - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
2. - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
3. - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
4. - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
5. - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
6. - ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

7. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

8. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa durata di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

9. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

10. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Toffia, in persona del Sindaco dott. Danilo Pezzotti, con sede in Via Porta Maggiore 9, Toffia (RI).

11. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: avv. Guido Paratico, 0376.803074; e.mail: consulenza@entionline.it - pec: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it

12. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

13. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341del Codice Civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Corrispettivo dell'Appalto), art. 4 (Variazioni dell'importo contrattuale), art. 5 (Obblighi dell'Appaltatore), art. 6 (Termine di esecuzione e penali), art.7,(Risoluzione e recesso),art.8 (Foro competente o Clausola arbitrale), art.9 (Cauzione definitiva), art. 10 (Polizza assicurativa), art. 11 (Divieto di cessione del contratto), art. 12 (Subappalto), art. 13 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), art. 14 (Variazione dell'importo contrattuale), art. 16 (Spese contrattuali), art. 17 (Interpretazione del contratto), art. 18 (Tracciabilità dei flussi).

Il presente contratto è stipulato con modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016.

Del presente contratto, che consta di numero 8 pagine, scritto da me, Segretario rogante, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, viene data da me lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressa, lo approvano e confermano, sottoscrivendolo in mia presenza mediante firma digitale, la cui validità relativamente al certificato di firma è da me attestata; segue la mia sottoscrizione con firma digitale in presenza delle parti (artt. 47 ter comma 2 e 52 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Per il Comune di Toffia
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Francesco Vagni

Per la ditta appaltatrice Ditta Panzieri Marco srl
Amministratrice Unica
Sig.ra Giovina Gobbi

Il Segretario comunale rogante
Dott. Adolf Cantafio